



COMUNE DI CERANO (Provincia di Novara)

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONI INVERNALI 2018/19, 2019/20 E 2020/21

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio che forma oggetto dell'affidamento, è la rimozione della neve, eventuale insabbiatura e spargimento sale del piano carrabile delle strade pubbliche di proprietà comunale interne ed esterne al centro abitato.

Il presente capitolato, viene integrato dall'allegato 23 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di Pulizia delle strade e servizi invernali" per l'abilitazione di fornitori sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di **3 (tre) anni** e dovrà essere espletato a copertura delle seguenti stagioni invernali:

per il 1° anno: inizio dal 1° dicembre 2018 e conclusione il 15 marzo 2019

per il 2° anno: inizio dal 1° dicembre 2019 e conclusione il 15 marzo 2020

per il 3° anno: inizio dal 1° dicembre 2020 e conclusione il 15 marzo 2021

I mezzi ed il personale necessario dovranno essere a disposizione in qualunque giorno, feriale o festivo ed in qualunque ora diurna o notturna, per tutta la durata dell'appalto, salvo il verificarsi di nevicate e/o avverse condizioni meteorologiche eccezionali che possono avvenire prima dell'inizio e dopo la scadenza del periodo sopra indicato, nel qual caso l'appaltatore sarà tenuto ad intervenire dietro corresponsione dei soli compensi orari contrattuali a seguito di chiamata della Direzione del servizio.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo **presunto** complessivo del servizio ammonta ad € 45.000,00 oltre a I.V.A. di legge, (€ 15.000,00 per ognuna delle tre stagioni invernali), di cui € 21.856,50 per incidenza della manodopera.

I prezzi orari posti a base di gara sono stati desunti dalle seguenti fonti: Prezzario OO.PP. 2016 della Regione Piemonte e indagini di mercato, e sono i seguenti:

- 01.P24.A60.005 noleggio a caldo di pala gommata della potenza fino a 75 hp	€ 56,77/ora
- 01.P24.C60.005 noleggio a caldo di autocarro (*) della portata fino a q.li 40	€ 50,78/ora
- 01.P24.C60.010 noleggio a caldo di autocarro (*) della portata oltre q 40 fino a q 120	€ 59,01/ora
- noleggio di attrezzi per sgombero neve e trattamento antigelo (lama, spandisale, etc.) da applicare ai mezzi	€ 20,00/ora
- operaio comune per spalamento a mano della neve da percorsi pedonali, piazze, edifici pubblici, pensiline fermata bus ecc. e spargimento a mano di sale o sale misto a sabbia o altra sostanza chimica adatta allo scioglimento del ghiaccio effettuato in orario compreso fra le 6:00 e le 20:00	€ 28,75/ora
- Importo forfettario stagionale (da dicembre a marzo) non soggetto a ribasso per l'impegno dei mezzi e la reperibilità del personale – a corpo	€ 3.500,00

La dotazione minima dei mezzi e persone richiesti per l'espletamento del servizio, è la seguente:

- 1 pala gommata;
- 1 autocarro (*) con spargisale;
- 2 autocarri (*) con lama spartineve;
- 2 persone per spalamento a mano.

(*) viene ammesso l'utilizzo di mezzi equivalenti per portata/potenza, per lo spargimento sale e la rimozione della neve come ad esempio trattrici agricole e/o pale gommate appositamente attrezzate.

Il suddetto compenso orario, sarà corrisposto, al netto del ribasso unico offerto dalla Ditta aggiudicataria oltre a I.V.A. di legge. Il corrispettivo per l'impiego dei mezzi sopra elencati sarà corrisposto per ogni ora di effettiva prestazione, comprensivo di ogni onere, comprese le catene da neve, l'operatore e suo aiuto, ecc., per dare il mezzo funzionante a norma con quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza e di quelle relative alla circolazione stradale.

L'importo del servizio sarà determinato e liquidato alla fine della stagione invernale di ogni anno entro il mese di aprile 2019, 2020 e 2021, in relazione al numero e alla durata degli interventi effettuati, previo attestazione di regolare esecuzione del servizio, predisposta dall'ufficio tecnico comunale. Resta inteso, che qualora non venissero effettuati interventi nell'arco della stagione, la ditta aggiudicataria avrà diritto al solo compenso per l'importo forfettario stagionale della reperibilità.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione, successivamente all'accertamento della regolarità di esecuzione del servizio.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato altresì alla regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria, attestata dal D.U.R.C. che sarà richiesto dall'Ente allo Sportello Unico Previdenziale prima della liquidazione della spesa.

Art. 4 - NORME GENERALI

Il servizio di sgombero neve sulle strade comunali dovrà avere l'assoluta precedenza su tutti gli altri servizi che la Ditta aggiudicataria vorrà fare per conto di altri Enti Pubblici e Privati.

Il servizio di sgombero neve, deve essere fatto con la lama sostenuta dall'apposito meccanismo di sollevamento applicato al mezzo ma tenuta aderente al piano viabile; la larghezza minima di passaggio del mezzo nel centro abitato è di 2,98 mt. (strettoia presente in via Filanda).

Solo sui tratti di strada a macadam ed in particolari condizioni di lavoro si permetterà alla Ditta aggiudicataria di tenere la lama sollevata dal piano viabile nella misura che si riterrà necessaria. Qualora durante il servizio di sgombero neve dovesse accadere un guasto meccanico per cui il servizio non possa essere continuato, la ditta immediatamente dovrà avvisare l'Ufficio Tecnico Comunale per comunicare con quale attrezzo e mezzo intende proseguire il lavoro e ricevere le opportune direttive che l'ufficio vorrà impartire.

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

SERVIZIO DI ATTENZIONE METEOROLOGICA:

La ditta affidataria autonomamente e con propria responsabilità dovrà garantire 24 ore su 24, mediante monitoraggio continuo della situazione meteorologica, l'allertamento in caso di necessità dei mezzi operativi di espletamento del servizio sgombraneve e spargimento sale.

Detta sorveglianza dovrà quindi essere in grado ove possibile di prevedere, e comunque di percepire sempre il verificarsi di condizioni meteo avverse (neviccate e/o gelate), mediante appositi bollettini meteo e sopralluoghi in loco al fine di garantire obbligatoriamente la presenza sul territorio di ogni mezzo ritenuto idoneo.

SGOMBERO NEVE

Il servizio dovrà essere eseguito di propria iniziativa dalla ditta affidataria ogni qualvolta la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm. 5 (centimetri cinque).

In caso di precipitazioni di notte la ditta affidataria darà comunque inizio alla prestazione per far sì che le vie indicate come prioritarie (vedi allegato 5) siano sgombrare dalla neve entro le ore 07,00.

Per quanto riguarda l'area mercato nella mattina del martedì (giorno in cui si tiene il mercato comunale), la stessa deve essere sgomberata entro le 5,00, così come le aree relative all'accesso pedonale (piazze ex CVT – vedere planimetria allegata).

L'insabbiatura dovrà essere effettuata ogni qualvolta il fondo stradale ne richieda l'esigenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere interventi anche in presenza di uno spessore inferiore, oppure di intervenire a più riprese ove particolari esigenze lo richiedano, in caso di abbondanti neviccate.

La neve dovrà essere accumulata ai bordi delle strade in modo uniforme evitando o limitando al massimo l'ingombro dei marciapiedi, curando di evitare, per quanto possibile, l'accumulo in corrispondenza dei passi carrai o pedonali.

Particolare attenzione dovrà essere utilizzata per lo sgombero della neve in corrispondenza dei dossi stradali, tutti segnalati con apposita segnaletica verticale. Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati alla direzione del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta aggiudicataria, in difetto si procederà d'ufficio tramite altra ditta individuata dalla direzione del servizio avvalendosi del deposito cauzionale per la copertura delle spese sostenute.

SPARGIMENTO SALE

Il servizio di norma dovrà essere eseguito con stesa di cloruro di sodio e sabbia, fornito dall'Amministrazione Comunale, con cadenza regolare, e comunque ogni qualvolta venga richiesto dall'Ufficio Tecnico o dall'Ufficio di Polizia Municipale.

In caso di temperature inferiori a 0° C, i mezzi dovranno intervenire preventivamente in modo di garantire entro e non oltre le ore 06,00 il completamento del servizio. La ditta affidataria dovrà comunicare apposito recapito telefonico presso il quale sia possibile inoltrare le richieste di servizi in qualsiasi ora del giorno, comprese le ore notturne. In ogni caso i servizi dovranno essere effettuati in modo continuativo, fino a quando gli stessi non saranno ultimati, salvo eventuali disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

SPALAMENTO A MANO

Il servizio dovrà essere effettuato su disposizione della direzione del servizio, nelle aree non accessibili ai mezzi quali cortili interni alle strutture comunali come scuole, asilo, biblioteca, marciapiedi, passi carrai, vialetti, fermate bus, ecc.

Il giorno successivo ad ogni intervento, sia esso di sgombero neve o di spargimento sale e sabbia, dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico:

- i fogli di intervento indicanti le ore di servizio eseguite da ogni singolo automezzo, segnando l'ora di inizio e di termine del servizio

- elenco delle vie percorse e trattate per azione antigelo (non viene richiesto l'elenco in caso di sgombero neve perché in questo caso lo sgombero si deve estendere a tutte le strade e vie del paese).

N.B. la mancata presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale del foglio di intervento nel termine sopra indicato (il giorno successivo ad ogni intervento) comporta il mancato pagamento dell'intervento stesso.

In ottemperanza all'art.26 del D.Lgs. 81/2008, è stato redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – allegato 5), al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla citata normativa, per il servizio che deve essere effettuato sia su strade pubbliche in conformità alle norme di circolazione del Codice della Strada (mezzi d'opera per operare devono già essere provvisti di idoneo equipaggiamento acustico/visivo tipo lampeggiante, avvisatore acustico ecc.), sia in spazi interni alle strutture comunali, quali ad esempio scuole, asilo nido, biblioteca, municipio ecc.. Considerato che per lo svolgimento del servizio non vengono richiesti particolari apprestamenti **non si rilevano costi non assoggettabili a ribasso.**

Art. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta affidataria è obbligata, all'atto dell'affidamento del servizio, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio, la cui copertura dovrà essere riferita all'intera durata dell'affidamento. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione committente ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Ditta aggiudicataria. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata di € 1.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i

dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i dipendenti dell'Amministrazione committente.

Art. 7 - RESPONSABILITA'

La ditta affidataria è personalmente responsabile, sul piano civile e penale, dell'osservanza di tutte le prescrizioni, obblighi e modalità stabilite dal vigente Codice della Strada in merito all'idoneità dei veicoli, alle necessarie od opportune misure cautelari, alla incolumità della circolazione e a quanto altro inerente.

La ditta affidataria è inoltre unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni al patrimonio stradale ed alle contigue proprietà, nonché alle persone, che dovessero verificarsi nell'adempimento del servizio assunto e regolato dal presente capitolato.

Art. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione comunale.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di fornitura o lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Dlgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota massima subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, comporta **l'esclusione dalla gara**.

Si intende interamente richiamato l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese derivanti dal contratto, comprese quelle di bollo, di registro, di scritturazione del presente atto e delle copie occorrenti. L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta, ai sensi di Legge, dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare ai lavoratori dipendenti della Ditta aggiudicataria devono essere attuate condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se la Ditta aggiudicataria non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che, all'atto dell'affidamento dell'appalto, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere all'Amministrazione committente non solo l'elenco nominativo del personale impiegato, ma anche il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria, adottare, nell'esecuzione del servizio, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Art. 12 - PENALITA'

Ove la Ditta affidataria, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 5, non provveda prontamente ad iniziare il servizio di sgombero neve o di spargimento di sale e sabbia si applicheranno le seguenti penali:

- € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine fissato

- € 500,00 per sgombero insufficiente ovvero per ingiustificato intralcio al traffico;

Qualora, a prescindere da qualsiasi causa, il ritardo o mancato servizio è tale da pregiudicare il pronto ripristino della circolazione lungo le strade, l'Amministrazione committente ha facoltà di sostituirsi alla Ditta stessa, senza che occorra notifica od altra formalità.

In tal caso, le maggiori spese sostenute, rispetto a quelle contrattuali, verranno addebitate alla Ditta inadempiente.

La sanzione pecuniaria è comminata dal Responsabile del Servizio previa contestazione scritta dell'addebito e diritto della ditta affidataria a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione committente può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile:

a) per inadempienza grave, che può essere costituita, anche da reiterate inadempienze contrattuali che abbiano dato luogo ad applicazioni della penali di cui all'articolo 12.

b) in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

d) di cessazione dell'Azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato moratorio e conseguenti atti di sequestro, inabilitazione o interdizione, pignoramento a carico della Ditta.

Il contratto inoltre è risolto qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1, L. 13 agosto 2010, n. 136.

La Ditta aggiudicataria può chiedere la risoluzione nel caso di impossibilità oggettiva ad eseguire il contratto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo quanto previsto dall'art. 1672 del Codice Civile. L'eventuale risoluzione del contratto per l'inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di inadempienza ai suoi obblighi, la Ditta aggiudicataria incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto; l'aggiudicazione sarà risolta e l'Amministrazione committente sarà sciolta da ogni impegno, restando salva, la facoltà per la stessa, dell'incameramento della cauzione e di ogni ulteriore azione di risarcimento danni.

In caso di risoluzione o scioglimento anticipato del contratto, si provvederà all'affidamento della parte restante del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Ogni controversia tra l'Amministrazione committente e la Ditta aggiudicataria, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Novara, è esclusa la competenza arbitrale.